

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 2195

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

—

Misure urgenti in materia di lotta alla droga

Presentato il 24 ottobre 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta alla droga è divenuta uno dei problemi più urgenti e drammatici del nostro tempo.

Il continuo aumento del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e il crescente espandersi dell'uso della droga, con allarmanti riflessi sociali anche in termini di sicurezza, rendono indispensabile ed improcrastinabile un primo intervento che consenta di fronteggiare la delicata e preoccupante situazione oggi esistente.

Un'idea dell'ampiezza che il fenomeno « droga » ha assunto negli ultimi tempi può agevolmente desumersi dai seguenti dati. Nel triennio 1981-83 sono state denunciate all'autorità giudiziaria 37.635 persone, tra trafficanti e spacciatori, di cui 31.725 in stato di arresto. Sono state altresì deferite al pretore per possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale 10.642 persone e sono stati sequestrati nello stesso tempo 22.420 chilogrammi di stupefacenti, di cui 684 di eroina, 85 di morfina, 391 di cocaina e 21.260 di derivati da *cannabis*.

Di proporzione notevole sono anche i reati commessi dai tossicodipendenti. È stato infatti calcolato che almeno il 40 per cento dei reati consistenti in scippi, furti di automobili e furti negli appartamenti sono stati commessi da persone dedite alla droga.

Dell'esigenza di affrontare efficacemente gli aspetti più dirompenti del fenomeno il Governo si è fatto già carico adottando misure realizzabili in via amministrativa.

Consapevole che soltanto una strategia globale ed unitaria, attraverso il concorso di tutte le amministrazioni e gli organismi interessati, costituisce la pre-

messaggio di ogni efficace lotta alla droga, il Governo ha istituito, in via amministrativa, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, la cui istituzionalizzazione è prevista dall'articolo 21 del presente disegno di legge.

Sono stati inoltre approvati, puntualizzandoli, gli indirizzi programmatici dell'azione da svolgere per combattere proficuamente il traffico illecito e la diffusione degli stupefacenti prevedendo interventi nell'ambito di un triplice ordine di direttrici e cioè:

prevenzione;

cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;

repressione a livello interno e internazionale.

Il disegno di legge in esame si pone come primo urgente intervento attuativo degli indirizzi programmatici adottati dal Governo.

Per quanto attiene al contenuto sostanziale della proposta normativa, torna utile soffermarsi sulle tre fondamentali problematiche che il provvedimento affronta, concernenti, come anzidetto, la prevenzione, la cura e la riabilitazione e l'attività di repressione.

Prevenzione.

L'aspetto del problema, che presenta lati di particolare delicatezza e di maggiore interesse sul piano della collettività, è indubbiamente quello che riguarda la prevenzione.

Ciò nella considerazione che l'uso della droga sembra essere divenuto un feno-

meno di tipo consumistico, sempre meno collegabile a variabili di tipo personale, familiare o di appartenenza a ceti sociali e sembra interessare, ormai, indiscriminatamente ed in maniera drammatica le grandi circoscrizioni geografiche del nord, del centro, del sud e delle isole; i centri urbani, in tutte le loro aree centrali e periferiche e addirittura le campagne.

Occorre, pertanto, oltre a realizzare un'attività di informazione quanto più vasta e capillare possibile, costituire e favorire centri che, con esclusività di scopi, si occupino a fondo di prevenzione sotto il profilo educativo e sanitario alla luce delle esperienze maturate anche negli altri paesi.

Ed è in base a tale constatazione che il disegno di legge, tenendo conto del ruolo decisivo e determinante che le regioni ed i comuni assumono in materia di prevenzione, reca disposizioni intese a porre in grado i predetti Enti di attuare e coordinare, con incisività programmatica, iniziative rivolte a fasce di popolazione maggiormente esposte al rischio incrementando soprattutto lo sviluppo dell'associazionismo giovanile.

Le misure su indicate sono apparse al Governo idonee e necessarie per affrontare i delicati problemi inerenti all'attività di prevenzione.

Cura e riabilitazione.

Il provvedimento che il Governo propone si muove nell'intento di incentivare, per ciò che si riferisce al recupero sociale delle vittime della droga, strutture riabilitative.

Si tratta, principalmente, delle « comunità terapeutiche » che, in generale, hanno dato proficui risultati.

In un campo come il nostro, in cui pareri e metodi di cura presentano caratteri di disomogeneità, appare oltremodo opportuno favorire, senza pregiudizi e anzi con apertura di vedute, tutte quelle iniziative che si sono sviluppate spontaneamente al di fuori delle istituzioni e

degli organismi pubblici (movimenti, cooperative agricole, di servizio e comunità residenziali e non) per consentire che esse, caratterizzate come sono da energie umane certamente aggreganti, siano messe in condizione di esprimere molto di più di quanto non abbiamo sinora prodotto.

In questa ottica, appunto, il disegno di legge, con apposita norma demanda ai comuni il compito di promuovere, per la popolazione giovanile, cooperative di lavoro e di servizi, comunità agricole, attività artigianali aperte ai tossicodipendenti, ponendo ovviamente quale presupposto indispensabile per il raggiungimento delle prefisse finalità, la instaurazione di una stretta forma di collaborazione tra i comuni e gli altri organismi interessati al settore ed attribuendo agli stessi comuni la facoltà di stipulare, allo scopo, convenzioni con enti pubblici, associazioni private e di volontariato e cooperative.

È certamente questo un modo per correre a dare risposte positive ai bisogni di cura, di sicurezza, di stabilità dei tossicodipendenti ed alla necessità del reinserimento di essi nel mondo del lavoro.

Repressione.

È noto che il problema della repressione non è soltanto interno ma presenta inquietanti risvolti internazionali anche in relazione alla presenza, nel nostro paese, di organizzazioni che operano con strutture e procedure di complessa articolazione.

Non va, in questa sede, sottaciuto che la droga costituisce il mezzo per l'accumulazione di capitali che varcano le frontiere per essere riciclati nello svolgimento di attività economiche e finanziarie prevalentemente lecite, garantendo così alla criminalità organizzata forza di penetrazione e impenetrabilità.

Ed è per le ragioni sopra cennate che l'Italia si è fatta carico di favorire ogni

forma di collaborazione nella lotta alla droga.

Sono state infatti ratificate tutte le convenzioni stipulate in sede ONU collaborando attivamente, anche sul piano finanziario (l'Italia si è impegnata ad erogare nell'arco di un quinquennio la somma di 65 miliardi di lire per programmi di sviluppo agricolo nell'area andina), con l'UNDFAC, la sezione dell'ONU che promuove e coordina iniziative a livello internazionale per la eliminazione delle colture di droga, intervenendo sulle fonti di produzione. Si tratta in pratica di convincere i paesi produttori a limitare o distruggere le coltivazioni offrendo in cambio interventi finanziari per la trasformazione delle colture e la commercializzazione dei nuovi prodotti.

È stato inoltre di recente costituito il Comitato di collaborazione italo-statunitense per la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico della droga.

Tale Comitato bilaterale consentirà uno scambio di notizie di comune interesse, improntato a criteri di rapidità e completezza, garantendo anche unicità di indirizzo nelle investigazioni e nelle correlate operazioni di polizia.

Quanto all'aspetto nazionale del problema, il disegno di legge prevede un complesso di norme dirette ad integrare le disposizioni contenute nella vigente legislazione in materia penale e di procedura penale, allo scopo di rendere maggiormente efficiente e penetrante, per quanto attiene alla produzione ed al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope, i sistemi di indagine ampliando, a tal fine, i poteri della polizia giudiziaria e delle altre forze dell'ordine ed estendendo al campo della droga talune norme della legge n. 646 del 1982, così detta legge Rognoni-La Torre.

Delineati così in via generale il contenuto sostanziale e le finalità del provvedimento, si ritiene opportuno fornire, in ordine alle singole disposizioni, le precisazioni di cui appresso:

CAPO I. — *Interventi in materia penale e di prevenzione.*

Il Capo I, si compone di quattordici articoli: prevede una serie di norme che, da un lato, contemplano l'inasprimento delle pene per le ipotesi delittuose previste dagli articoli 71, 72, 75 e 76 della legge n. 685 del 1975, e la introduzione di nuove figure di reato, quali l'agevolazione colposa dell'uso di sostanze stupefacenti e la morte come conseguenza dell'assunzione di sostanze adulterate punita con pena più elevata rispetto all'ipotesi di omicidio disciplinata dall'articolo 575 del codice penale; dall'altro, l'estensione di talune disposizioni processuali in materia di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche e di perquisizioni personali e domiciliari anche ai delitti previsti dalla legge n. 685 del 1975, nonché la estensione di talune norme della legge n. 646 del 1982 (legge Rognoni-La Torre).

In particolare: l'articolo 1 inserisce nel novero dei reati per i quali, ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, è consentito al Ministro dell'interno richiedere all'autorità giudiziaria informazioni e copie di atti, anche per i delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

In virtù di tale inserimento, inoltre, ai predetti delitti saranno tra l'altro applicabili anche le speciali previsioni in materia di intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche e di perquisizioni domiciliari contenute, rispettivamente, nell'articolo 226-sexies e nel secondo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale.

L'articolo 2, integrando opportunamente le previsioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, estende anche alle ipotesi in cui si tratti di accertare l'eventuale possesso di sostanze psicotrope o stupefacenti la facoltà di procedere ad immediata perquisizione personale; facoltà concessa dalla suddetta norma agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non

consentano un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria ed al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

L'articolo 3 opera un'integrazione del disposto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, modificata ed integrata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), ricomprendendo nel novero delle associazioni criminose cui ha riguardo la predetta legge anche quelle dedite alla produzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti previste dall'articolo 75 della legge n. 685 del 1975.

Dalla suddetta integrazione consegue che i penetranti poteri di indagine su patrimoni « sospetti » e le particolari misure di prevenzione di carattere patrimoniale, introdotti dalla già ricordata legge Rognoni-La Torre, vengono estesi anche nei confronti dei soggetti indiziati di appartenenza alle associazioni di cui al riferito articolo 75 della legge n. 685 del 1975.

L'articolo 4 reca modifiche al disposto dell'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965. Tali modifiche sono volte a consentire che le indagini previste dal predetto articolo 2-bis possano essere affidate, oltre che alla polizia tributaria come attualmente previsto, anche alla polizia giudiziaria. Ciò al fine di non compromettere la capacità operativa della polizia tributaria già ampiamente gravata.

L'articolo 5 è volto ad estendere la speciale aggravante prevista dall'articolo 7 della legge n. 575 del 1965 anche ai delitti previsti dall'articolo 75 della legge n. 685 del 1975, in materia di produzione e traffico illecito di stupefacenti.

L'articolo 6 modifica il disposto dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che com'è noto estende i poteri di indagine e le particolari misure per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso anche agli imputati ed ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Con la modifica proposta l'estensione in parola viene ad operare anche nei con-

fronti dei soggetti imputati e condannati per il delitto di cui all'articolo 75 della legge n. 685 del 1975, in materia di stupefacenti.

L'articolo 7 propone di estendere, attraverso opportune integrazioni e modifiche degli articoli 25, 28, 29 e 30 della cosiddetta legge Rognoni-La Torre, anche ai soggetti condannati per i delitti di cui all'articolo 75 della legge n. 685 del 1975, le particolari disposizioni in materia valutaria, tributaria e societaria dettate nel *Capo III* della predetta legge Rognoni-La Torre con riguardo ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

L'articolo 8 propone un aggravamento delle pene detentive comminate per taluni dei più gravi delitti previsti dagli articoli 71, 72 e 76 della legge n. 685 del 1975, in materia di produzione, spaccio ed induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Più specificamente si stabilisce un aumento nel minimo delle pene detentive previste per i delitti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 71 della precitata legge n. 685 del 1975, ed un aumento, sia nel minimo che nel massimo, della pena prevista per il delitto di piccolo spaccio di droghe pesanti di cui al primo comma dell'articolo 72 e per quello di induzione all'uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 76, comma primo.

L'articolo 9 è volto ad inserire tra le fattispecie delittuose previste dalla legge n. 685 del 1975, anche quella di agevolazione colposa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope attraverso modifiche ed integrazioni del testo dell'articolo 73 della predetta legge che attualmente sanziona solo le ipotesi di agevolazione dolosa.

L'articolo 10 riformula l'articolo 75 della legge n. 685 del 1975 prevedendo un severo inasprimento delle pene applicabili ai soggetti che si siano resi responsabili dei fatti associativi puniti dalla norma in questione. L'articolo riproduce peraltro il testo dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1232/C di iniziativa governativa recante « nuove norme in materia

di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti ».

L'articolo 11 prevede l'applicabilità di una speciale aggravante per i delitti di cui agli articoli 71, 72 e 75 della legge n. 685 del 1975 nelle ipotesi in cui i fatti delittuosi siano commessi con stupefacenti o sostanze psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

L'articolo 12 prevede una particolare fattispecie criminosa consistente nel fatto di chi vende o cede a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti « tagliate », sapendo che le medesime sono destinate all'uso personale non terapeutico di terzi ed essendo consapevole della loro accresciuta potenzialità lesiva, quando dall'uso di tali sostanze sia derivata la morte dell'assuntore. Trattasi, in effetti, di una figura speciale di omicidio, essendo la morte dell'assuntore riconducibile, quanto meno a titolo di dolo eventuale, alla volontà del venditore o del cedente. Rispetto all'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 575 del codice penale, peraltro, è prevista una pena più elevata (reclusione di anni 30).

L'articolo 13 estende il potere dell'autorità giudiziaria di delegare la polizia giudiziaria per il compimento di indagini presso banche od altri istituti quando si proceda per taluni gravi delitti, anche ai casi in cui le indagini attengano a delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con l'articolo in esame, inoltre, sostituendosi all'espressione « dai commi precedenti » la dizione « dal capoverso precedente », si chiarisce che gli atti previsti dal primo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale (ossia quelli di sequestro presso banche o altri istituti) sono sempre delegabili alla polizia giudiziaria.

L'articolo 14 fornisce uno strumento operativo chiaro ed idoneo a contrastare efficacemente il traffico illecito di sostanze stupefacenti con navi nazionali e non, nel mare territoriale o in alto mare.

CAPO II. — *Collaborazione di enti ed associazioni di volontariato e cooperative per l'assistenza, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.*

Il Capo II si compone di tre articoli.

L'articolo 15 intende precisare i compiti e le responsabilità dei comuni, singoli od associati, e delle Comunità montane per ciò che riguarda la prevenzione, il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti. Tali attività dovranno essere svolte dai comuni avvalendosi fattivamente, con uniformità di intenti, delle unità sanitarie locali. In questo settore, infatti, ancor più che in altri, la distinzione tra ciò che è di competenza del servizio sanitario nazionale e ciò che è di competenza degli Enti locali appare quanto mai difficile, intrecciandosi inevitabilmente problemi di carattere sanitario (relativi alla tutela della salute fisica e psichica dei soggetti) e problemi di carattere socio-assistenziali legati sia alla prevenzione del disagio giovanile, in senso lato, sia alla riabilitazione e al reinserimento sociale; questa difficoltà ha portato in alcuni casi a sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi, in altri, a gravi lacune dovute alla reciproca delega di ogni responsabilità.

L'articolo in questione tende a distinguere le attività di tipo « terapeutico », anche se non strettamente sanitarie, la cui competenza rimane attribuita agli organi del servizio sanitario nazionale, dalle attività di tipo « educativo, ricreativo, sportivo, socio-assistenziale, rivolte a fasce di popolazione maggiormente esposte a rischio », e da quelle rivolte al reinserimento nel mondo del lavoro e nella vita di relazione, la cui competenza viene attribuita ai comuni, singoli od associati, ed alle Comunità montane.

Per lo svolgimento di tali attività i comuni e le Comunità montane, potranno avvalersi della collaborazione di Enti, pubblici e privati, di associazioni private e di volontariato e di cooperative. Già l'articolo 94 della legge n. 685 del 1975 apriva degli spazi in questo senso e defi-

niva, sia pure genericamente, il ruolo che in questo delicato settore poteva svolgere l'area del cosiddetto « privato-sociale »; oggi, a nove anni di distanza, si è potuto verificare quale sviluppo e quale rilevanza tale area abbia assunto, sì da rendere necessari, da parte del Governo, un concreto incentivo ed una adeguata regolamentazione.

Per quanto riguarda l'aspetto terapeutico-riabilitativo, occorre sottolineare che, già a partire dal 1984, si è ritenuto di destinare una quota, pari a trenta miliardi, del fondo di sviluppo e riequilibrio del Fondo nazionale sanitario di cui all'articolo 27 della legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria 1984) per le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, e in particolare per:

1) l'attivazione e il potenziamento dei servizi pubblici;

2) l'attivazione o il potenziamento delle strutture riabilitative (comunità terapeutiche, centri diurni, eccetera) o il convenzionamento con quelle esistenti a norma dell'articolo 94 della legge n. 685 del 1975;

3) la formazione e l'aggiornamento del personale;

4) il potenziamento del sistema informativo e di rilevazione epidemiologica delle tossicodipendenze.

Per quanto riguarda la regolamentazione dell'attività degli enti e delle associazioni di volontariato e delle cooperative, al fine di evitare speculazioni, improvvisazioni o usi distorti del denaro pubblico, l'articolo prevede che tali enti, associazioni e cooperative possono accedere al convenzionamento con l'Ente pubblico solo se in possesso di requisiti tecnico-organizzativi stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Le convenzioni stipulate tra i comuni, singoli o associati, le Comunità montane e gli Enti che svolgono attività di caratte-

re socio-assistenziale dovranno essere conformi ad uno schema tipo predisposto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, così come, a norma dell'articolo 94 della legge n. 685 del 1975, le convenzioni tra regioni o unità sanitarie locali e enti od associazioni nel settore terapeutico riabilitativo debbono essere conformi allo schema tipo stabilito con decreto ministeriale. Giova ricordare che lo schema attualmente in vigore sarà, entro breve tempo, rivisto ed ampliato perché vengano in esso meglio definiti i reciproci diritti e doveri, le modalità di collaborazione e di controllo, anche alla luce delle esperienze maturate in questi anni.

L'articolo 16 impone alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano l'obbligo di istituire appositi albi in cui verranno iscritti, a domanda e previo accertamento della esistenza dei prescritti requisiti, gli enti pubblici, le associazioni private e di volontariato e le cooperative con le quali possono essere stipulate convenzioni a fini di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

L'articolo 17 prevede infine un apposito stanziamento del bilancio dello Stato a destinazione vincolata di lire 14 miliardi per il 1985 e di lire 38 miliardi complessive per il 1986 ed il 1987, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base a parametri che tengano conto delle specifiche esigenze connesse alle finalità sociali degli interventi e cioè, da un lato quelle dello sviluppo delle attività sociali mirate sulle fasce di popolazione a rischio, ed in particolare sulle fasce adolescenziali e giovanili, per sostenere i processi di maturazione personale e di socializzazione e per prevenire i pericoli del disadattamento e della emarginazione; dall'altro quelle del potenziamento delle iniziative che si propongano, in modo concreto ed efficace, il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti che devono superare la dolorosa esperienza della droga.

Lo stanziamento previsto nel bilancio dello Stato si pone come incentivo e strumento dell'ulteriore immediato potenzia-

mento delle attività di prevenzione e di recupero, in una area che non è quella sanitaria nè quella scolastica, ma quella più prettamente sociale, e nelle zone più pressate in cui si manifesta il fenomeno della diffusione della droga e quindi più urgente la necessità di arrestarne il processo, e dove le risposte istituzionali appaiono meno adeguate in riferimento soprattutto all'esigenza di completare il trattamento dei tossicodipendenti con la fase ineliminabile del recupero sociale e lavorativo.

La somma messa a disposizione, da erogarsi non con finanziamenti a pioggia ma sulla base di scelte programmatiche riferite alle esigenze prioritarie, potrà consentire, insieme all'impegno finanziario ed operativo già assunto dalle regioni e dagli enti locali, anche attraverso l'impiego dei fondi della Comunità economica europea, l'avvio per un adeguamento dei servizi dei settori della prevenzione e del recupero sociale.

Le norme che prevedono ed incentivano la collaborazione delle associazioni private e delle iniziative di volontariato con gli enti pubblici, favoriscono l'apporto prezioso, sia sul piano quantitativo che qualitativo, di risorse che hanno dimostrato ampiamente la loro capacità di incidenza sul fenomeno, di adeguamento ai bisogni, di creatività nell'organizzazione delle risposte.

CAPO III. — *Controllo delle sostanze impiegate per la raffinazione di sostanze stupefacenti o psicotrope e distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate.*

Il Capo III si compone di tre articoli.

L'articolo 18 stabilisce l'obbligo, da parte di chiunque produca, importi, esporti o commerci sostanze suscettibili di impiego per la fabbricazione di stupefacenti, di comunicare al Ministero della sanità e al Servizio centrale antidroga

informazioni e dati concernenti la natura e la qualità di tali sostanze, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali svolte secondo le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.

La norma prevede, altresì, l'applicabilità per i casi di cui trattasi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di vigilanza e controllo sulle attività espletate dai predetti operatori e sulla esattezza e completezza delle informazioni fornite, comminando, per le ipotesi di omessa comunicazione, la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammendo da lire 600 mila a lire 10 milioni.

L'articolo 19 disciplina la distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate.

La legge 22 dicembre 1975, n. 685, nulla di specifico dispone per quanto concerne la droga oggetto di sequestro nel corso del procedimento penale.

La proporzione del fenomeno ha, peraltro, da tempo raggiunto la soglia dell'allarme ed è doveroso intervenire tempestivamente per eliminare alla radice l'eventualità che gli stupefacenti di provenienza illecita, neutralizzati dagli interventi della giustizia penale, possano comunque essere recuperati dalle organizzazioni dedite all'illecito traffico.

Alle finalità dianzi illustrate soccorre l'articolo 18 che, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa e facendo salve le esigenze processuali e di pubblico interesse (studio e addestramento delle forze di polizia e finalità scientifiche), conferisce all'autorità giudiziaria competente il potere-dovere di ordinare la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate.

Al riguardo, viene assunto come momento iniziale del cennato potere-dovere, la scadenza del termine entro cui — secondo la legge 12 agosto 1982, n. 532, sui cosiddetti Tribunali della libertà — il provvedimento attinente al sequestro può essere impugnato.

Ai fini della immediata esecuzione del decreto di distruzione viene previsto il ricorso a strutture pubbliche dotate delle necessarie attrezzature (inceneritori presso ospedali od altre strutture sanitarie presso enti locali o di aeroporti, eccetera) dando, naturalmente, la priorità a quelle esistenti a livello locale.

Le operazioni di distruzione devono avvenire secondo le modalità tecniche stabilite, in via generale, con decreto del Ministro della sanità.

Il regolare svolgimento delle operazioni medesime verrà assicurato dalla polizia giudiziaria appositamente incaricata dall'autorità giudiziaria.

Viene, inoltre, attribuita al Servizio centrale antidroga, istituito nel Dipartimento di pubblica sicurezza, la funzione di filtro delle richieste di campioni per fini di studio o di addestramento delle forze di polizia o scientifiche del Ministero della sanità, atteso che a tale servizio convergono tutte le informazioni relative ai sequestri di partite di droga effettuati sull'intero territorio nazionale.

L'ultimo comma estende le disposizioni di cui sopra ai casi di sequestro delle piante previsti dall'articolo 26 della citata legge n. 685 del 1975, illegalmente coltivate.

L'articolo 20 è inteso ad introdurre un meccanismo più incisivo per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope giacenti presso il Ministero della sanità a seguito della cessazione delle attività autorizzate.

Viene, pertanto, attribuito al Ministro della sanità il potere-dovere di disporre, regolamentandone le modalità di attuazione, l'immediata distruzione delle sostanze medesime, avvalendosi, a tal fine, delle strutture pubbliche dianzi accennate.

Per intuibili e primarie esigenze di prevenzione, i prefetti delle province interessate, su richiesta dello stesso Ministro, dovranno assicurare l'assistenza da parte delle forze di polizia alle relative operazioni.

CAPO IV. — Istituzione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga.

Il Capo IV si compone di sette articoli.

L'articolo 21 prevede, ricalcando linee di operatività amministrativa già sperimentata, la istituzione per legge di un Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga con la partecipazione esclusiva di autorità politiche di vertice e cioè di tutti i responsabili dei Dicasteri più direttamente interessati.

Del Comitato sono infatti chiamati a far parte, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al predetto organismo vengono affidati compiti di direzione e di impulso della politica generale e di intervento contro la illecita produzione e la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope sia all'interno che in campo internazionale.

La norma prevede poi, in dettaglio, gli adempimenti demandati al Comitato, il quale è tenuto ad acquisire i dati rilevati dalle singole amministrazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze promuovendo le iniziative straordinarie per la soluzione dei problemi di carattere emergente e formulando proposte al Governo per l'esercizio, in questo particolare settore, della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative sia dello Stato sia di competenza regionale.

L'articolo 22 disciplina, in un quadro organico, la composizione delle Sezioni specializzate di cui si avvale il Comitato nello svolgimento della propria attività.

Tali sezioni, in numero di tre, risultano composte di esperti rispettivamente:

nei problemi di carattere sociale, prevenzione e recupero (Sezione I);

nei problemi relativi alla lotta contro la criminalità (Sezione II);

nei problemi riguardanti i rapporti e le intese in ambito internazionale (Sezione III).

L'articolo 23 istituisce la segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, cui verrà preposto un funzionario con qualifica dirigenziale dello Stato, che assumerà la qualifica di Segretario generale.

Compito della segreteria sarà quello di assistere il comitato e il presidente delle sezioni specializzate nell'espletamento degli adempimenti di istituto, assicurando, nel contempo, ai componenti del comitato e delle sezioni una costante e compiuta informazione sull'esito dei lavori svolti.

L'articolo 24 istituisce presso il Ministero dell'interno un Osservatorio permanente di cui si avvale il Comitato per la programmazione della sua attività.

Tale Osservatorio dovrà, in particolare, curare, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato, la rilevazione periodica e sistematica dei dati riguardanti l'entità della popolazione tossicodipendente, la tipologia delle sostanze assunte, la dislocazione dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale degli stessi tossicodipendenti, i trattamenti praticati ed i risultati conseguiti, le fonti e le correnti del traffico illecito degli stupefacenti, l'attività disimpegnata dalle forze di polizia in tema di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti.

Si tratta di un organismo di estrema importanza che porrà in grado il Comitato di disporre di ogni utile elemento per una azione proficua e costruttiva.

L'articolo 25 affida, per ragioni tecniche connesse con la peculiarità dei compiti da assolvere, la direzione dell'Osservatorio al dirigente generale preposto alla direzione centrale della documentazione del Ministero dell'interno, disponendo

nel contempo l'assegnazione agli uffici dell'Osservatorio di personale, in posizione di comando, fornito di particolare esperienza e proveniente dalle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 26 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito regolamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Comitato di coordinamento per l'azione antidroga, contenente norme intese a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato medesimo e degli uffici dell'Osservatorio, nonché la dotazione di personale da destinarsi in posizione di comando agli uffici stessi.

L'articolo 27 indica i mezzi di copertura per fronteggiare l'onere derivante dall'applicazione della legge.

L'articolo 28, infine, data l'urgenza che il provvedimento riveste, stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le disposizioni contenute nel provvedimento che si propone prevedono, in sostanza, le misure ritenute più urgenti ed indilazionabili per affrontare adeguatamente il preoccupante problema dell'uso e della diffusione illecita degli stupefacenti, le cui proporzioni hanno ormai raggiunto livelli notoriamente allarmanti.

Il disegno di legge, cui si confida il Parlamento vorrà accordare la prescritta approvazione, vuole, in definitiva, essere un primo ma decisivo e concreto intervento nel settore della lotta alla droga, settore che il Governo si ripromette responsabilmente di seguire con particolare ed assidua cura allo scopo di prevenire e reprimere, in modo incisivo, il fenomeno che costituisce un serio pericolo per l'intera collettività e per le stesse istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

INTERVENTI IN MATERIA PENALE
E DI PREVENZIONE.

ART. 1.

*(Richiesta di copia di atti e di informazioni
da parte del Ministro dell'interno).*

Il primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente, copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 416-bis, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti ».

ART. 2.

(Facoltà agli agenti di polizia giudiziaria di procedere a perquisizioni personali in casi eccezionali di necessità ed urgenza anche in materia di stupefacenti).

Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, le parole: « e strumenti di effrazione » sono sostituite dalle seguenti: « , strumenti di effrazione e sostanze stupefacenti o psicotrope ».

ART. 3.

(Estensione della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia anche agli indiziati di appartenere ad associazioni per delinquere di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché agli indiziati di appartenere ad associazioni del tipo di quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

ART. 4.

(Espletamento delle indagini di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, anche a mezzo della polizia giudiziaria).

Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel primo comma, le parole: « della polizia tributaria della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « della polizia giudiziaria o della polizia tributaria della guardia di finanza »; nell'ultimo comma le parole: « a mezzo della polizia tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « a mezzo della polizia giudiziaria o della polizia tributaria », e le parole: « ufficiali di polizia tributaria » con le seguenti: « ufficiali di polizia giudiziaria o tributaria ».

ART. 5.

(Estensione della speciale aggravante di cui all'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, anche ai delitti in materia di produzione e traffico illecito di stupefacenti di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Nell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: « 638 del codice penale » sono inserite le seguenti: « e per i delitti di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

ART. 6.

(Estensione dei poteri di indagine e delle misure di prevenzione di cui all'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche nei confronti dei soggetti imputati e condannati per i delitti di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Nel primo comma dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: « al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 », ed in fine è aggiunto il seguente periodo: « o per il delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

ART. 7.

(Applicazione ai delitti di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, delle particolari disposizioni in materia valutaria, tributaria e societaria previste dagli articoli 25, 28, 29 e 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646).

Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: « 416-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « ovvero per quello di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Nel primo comma dell'articolo 28 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: « 416-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « ovvero per i delitti di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Nell'articolo 29 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nel primo comma, dopo le parole: « associazione di tipo mafioso » sono inserite le seguenti: « o per quelli di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 », e nel secondo comma, dopo le parole: « per l'associazione mafiosa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per i delitti di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

Nel primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: « 416-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « o per quelli di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 » e le parole: « al nucleo di polizia tributaria » sono sostituite con le seguenti: « all'organo di polizia giudiziaria o tributaria ».

ART. 8.

(Inasprimento delle pene detentive per i delitti di cui agli articoli 71, 72 e 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Nell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel primo comma le parole: « con la reclusione da quattro a quindici anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da cinque a quindici anni », e nel secondo comma le parole: « con la reclusione da quattro a diciotto anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da cinque a diciotto anni ».

Nell'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel primo comma, le parole: « con la reclusione da due a sei anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre a nove anni ».

Nell'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: « con la reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni ».

ART. 9.

(Agevolazione colposa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Nell'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella rubrica la parola: « dolosa » è soppressa e dopo il quarto comma è inserito il seguente: « Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono commessi per colpa si applica la reclusione da tre mesi ad un anno; qualora si tratti di pubblico esercizio, la condanna dell'esercente comporta la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi ».

ART. 10.

(Aggravamento di pene per i reati associativi di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

L'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

« ART. 75. — *Associazione per delinquere.* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 71, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la pena dell'ergastolo.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni.

Per il solo fatto di partecipare ad associazioni indicate nei commi precedenti la pena è della reclusione da quattro a diciotto anni e della multa da lire 15 milioni a lire 60 milioni, nell'ipotesi di cui al primo comma, e della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10

milioni a lire 50 milioni, nell'ipotesi di cui al secondo comma.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal secondo e dal quarto comma del presente articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nell'ipotesi del terzo comma, a sei anni di reclusione ove si tratti di associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti nell'articolo 71 e a cinque anni ove si tratti di associazione allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti negli articoli 72 e 73. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate e tenute in luogo di deposito ».

ART. 11.

(Circostanza aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 71, 72 e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nei casi di sostanze stupefacenti adulterate o di accentuata potenzialità lesiva).

Dopo l'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 75-bis. — *(Circostanza aggravante).* — Le pene previste per i reati di cui agli articoli 71, 72 e 75 sono aumentate quando i fatti si riferiscano a sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva ».

ART. 12.

(Figura speciale di omicidio).

Dopo l'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART.79-bis. — (*Morte come conseguenza dell'assunzione di sostanze adulterate*). — Chiunque vende o cede a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o psicotrope, destinate ad uso personale, adulterate o commiste ad altre in modo da poter cagionare la morte dell'assuntore, è punito con la reclusione di anni trenta se la morte si verifica ».

ART. 13.

(*Sequestro presso banche od altri istituti — Estensione ai delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

L'ultimo capoverso dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dal capoverso precedente possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali o da agenti di polizia giudiziaria solo per verificare indizi, o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché di criminalità organizzata ovvero delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

ART. 14.

(*Perquisizione e cattura di navi sospette di attendere al traffico di stupefacenti: diritto di inseguimento*).

La nave da guerra italiana, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, sospetta di attendere al traffico di stupefacenti, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un'autorità cosolare.

Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, in alto mare, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale sul diritto di inseguimento.

CAPO II.

COLLABORAZIONE DI ENTI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E COOPERATIVE PER L'ASSISTENZA, IL RECUPERO ED IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI TOSSICODIPENDENTI.

ART. 15.

(Collaborazione di enti, associazioni e iniziative di volontariato).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per quanto concerne le attività di prevenzione, cura e riabilitazione, i comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono, anche mediante aiuti finanziari ed altre forme di sostegno:

a) attuare, promuovere e coordinare iniziative di tipo educativo, ricreativo, sportivo e socio-assistenziale rivolte a fasce di popolazione maggiormente esposte al rischio;

b) favorire lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;

c) promuovere cooperative di produzione e lavoro, comunità agricole, attività artigianali per la popolazione giovanile aperte ai tossicodipendenti.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono nei piani regionali per la lotta alle tossicodipendenze, sentiti i comuni interessati, le iniziative di cui al precedente comma, indicando i criteri, le modalità e i tempi di attuazione delle stesse. Le regioni ripartiscono ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane i fondi di cui al successivo articolo 17, fissando un congruo termine per la realizzazione in via diretta o convenzionale delle iniziative predette.

Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma i comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni private e di vo-

lontariato e di cooperative. Tali enti e associazioni e cooperative devono essere costituiti espressamente senza scopo di lucro e devono avere come loro specifiche finalità la prevenzione delle cause del disadattamento e della emarginazione sociale, con particolare riguardo alle tossicodipendenze, ovvero l'assistenza, il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Gli enti, associazioni e cooperative di cui al comma precedente, nonché quelli che svolgono attività terapeutiche, devono essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I rapporti tra i comuni, singoli o associati, e le comunità montane e gli enti, associazioni e cooperative di cui al terzo comma sono regolati da apposite convenzioni che devono essere conformi allo schema tipo, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 16.

(Albi degli enti, delle associazioni private e di volontariato e delle cooperative).

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo 15, istituiscono un albo degli enti, associazioni e cooperative di cui allo stesso comma, rispondenti ai requisiti tecnico-organizzativi stabiliti con le modalità ivi indicate, e provvedono all'iscrizione in esso degli enti, associazioni e cooperative che ne facciano richiesta, previo accertamento del possesso dei requisiti stessi.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già istituito l'albo di cui al primo comma verifica-

no per gli enti, le associazioni e cooperative iscritti la rispondenza dei requisiti di cui all'articolo 15, confermando o negando l'iscrizione entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui allo stesso articolo 15.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipulazione delle convenzioni di cui al quinto comma dell'articolo 15.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dettano norme per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e per l'esercizio dei necessari controlli sugli enti, le associazioni e le cooperative iscritti o da iscrivere.

ART. 17.

(Finanziamento).

Per le finalità di cui all'articolo 15 è assegnato alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano un contributo di lire 14.000 milioni nell'anno 1985 e di lire 19.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 che viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono ripartiti ed assegnati alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e sulla base di appositi parametri individuati dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro della sanità.

Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base ai piani regionali per le tossicodipendenze, ripartiscono le quote ad esse assegnate ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane con vincolo di destinazione e le erogano a dimostrazione dell'effettivo avvio o realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate.

In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane nella cura degli

adempimenti previsti dal precedente articolo 15, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.

Lo stesso potere, e con le modalità indicate al comma precedente, è attribuito al Ministro dell'interno, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda.

CAPO III.

CONTROLLO DELLE SOSTANZE IMPIEGATE PER LA RAFFINAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DISTRUZIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SEQUESTRATE.

ART. 18.

(Obbligo di fornire informazioni e dati su attività connesse con la produzione, importazione, esportazione o commercio di sostanze suscettibili di impiego nella produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, elenca, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Chiunque produce, impiega, importa, esporta o commercia le sostanze di cui al comma precedente ha l'obbligo di comunicare al Ministero della sanità ed al servizio centrale antidroga, istituito nel dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze di cui al precedente comma, il tipo di attività nonché le operazioni commerciali svolte, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti

con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma precedente e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non adempie all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 10 milioni.

ART. 19.

(Distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate).

Decorso il termine previsto dall'articolo 343-bis del codice di procedura penale ovvero divenuta definitiva l'ordinanza del tribunale che decide sul riesame del decreto di sequestro di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero del decreto di convalida del sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone la entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

Se la conservazione delle sostanze di cui al comma precedente sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria la dispone con provvedimento motivato.

Per la distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o nazionale e incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verba-

le delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità.

Su richiesta del servizio centrale anti-droga, istituito nel dipartimento della pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consenta e se la richiesta sia pervenuta anteriormente all'ordine di distruzione, dispone che una parte delle sostanze stesse sia utilizzata dalle forze di polizia per scopi di studio o di addestramento ovvero dal Ministero della sanità per finalità scientifiche e fissa le modalità della consegna.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche nei casi di sequestro delle piante di cui all'articolo 26 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, illegalmente coltivate.

ART. 20.

(Distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

La distruzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è disposta con decreto del Ministro della sanità, che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture locali, ove esistenti, o nazionali.

In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle provincie interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

Il verbale relativo alle operazioni di cui al precedente comma è trasmesso al Ministero della sanità.

CAPO IV.

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA E DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SUL FENOMENO DROGA.

ART. 21.

(Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga).

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di presidente del Comitato possono essere, di volta in volta, delegate al Ministro dell'interno.

Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri ministri in relazione agli argomenti da trattare.

Il Comitato nazionale di coordinamento ha responsabilità di direzione e di impulso della politica generale e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

In particolare il Comitato acquisisce i dati rilevati dalle singole amministrazioni sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze; promuove l'informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze utilizzando ogni più utile ed efficace mezzo di comunicazione; coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni dello Stato nel campo della lotta alla droga e in quello della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza; promuove iniziative straordinarie per la soluzione dei problemi di carattere emergente; formula proposte al Governo per l'eserci-

zio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

ART. 22.

(Sezioni specializzate del comitato).

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato di cui all'articolo 21 si avvale di tre sezioni, rispettivamente specializzate nei settori sotto specificati e composte come di seguito:

1) sezione per i problemi di carattere sociale, prevenzione e recupero di cui fanno parte:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri presenti nel comitato, nonché un rappresentante dei Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale designati dai rispettivi Ministri;

b) il presidente del consiglio nazionale delle ricerche ed il presidente del consiglio superiore di sanità, il direttore dell'istituto superiore di sanità, e quattro esperti rispettivamente nelle discipline giuridiche, socio-assistenziali, psicopedagogiche e sanitarie nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato;

c) tre rappresentanti designati dalla conferenza Stato-regioni e tre rappresentanti designati dalla associazione nazionale comuni d'Italia;

2) sezione per i problemi relativi alla lotta contro la criminalità di cui fanno parte:

a) il capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza;

b) l'alto commissario per la lotta contro la mafia;

c) il comandante generale dell'arma dei carabinieri;

d) il comandante generale della guardia di finanza;

e) il direttore generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia;

3) sezione per i problemi relativi a rapporti ed intese in ambito internazionale di cui fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri designati dal Ministro;

b) due rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro;

c) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia designati dal Ministro;

d) due rappresentanti del Ministero della sanità designati dal Ministro.

Il presidente del Comitato può avvalersi della collaborazione di componenti aggiunti in relazione a specifiche esigenze del comitato stesso e per il tempo ritenuto necessario.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri presiede le singole sezioni e, di volta in volta, può delegare a rappresentarlo un componente scelto nell'ambito delle sezioni medesime.

ART. 23.

(Segreteria del comitato).

Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono svolte da personale assegnato in posizione di comando proveniente dalle amministrazioni rappresentate nel comitato stesso.

Alla segreteria è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale o equiparata dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, che la dirige assumendo il titolo di segretario generale.

Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La segreteria assiste il Comitato ed il presidente delle sezioni specializzate di cui il Comitato si avvale nell'espletamento dei suoi compiti; predispone gli atti

per le riunioni sia del Comitato che delle sezioni specializzate; formula proposte da sottoporre all'esame del Comitato stesso, di cui attua le direttive anche attraverso opportuni interventi presso le varie amministrazioni; assicura che i componenti del Comitato e delle sezioni specializzate siano costantemente informati dell'esito dei lavori e riceve le comunicazioni e gli atti trasmessi dai Ministeri e dagli organismi interessati all'attività del Comitato.

ART. 24.

(Osservatorio permanente).

Allo scopo di pervenire ad un'articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza e di coordinare le necessarie attività di prevenzione, cura, recupero nonché di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il Comitato di cui all'articolo 21 si avvale di un Osservatorio permanente che viene istituito presso il Ministero dell'interno.

L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal comitato, cura la rilevazione periodica e sistematica dei dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, sulla epidemiologia delle patologie correlate nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito degli stupefacenti;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito degli stupefacenti.

I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità e della pubblica istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, debbono trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al precedente comma, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di agosto e febbraio.

L'Osservatorio può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali.

In relazione a specifiche esigenze, ciascuna delle amministrazioni di cui al terzo comma, previa autorizzazione del comitato indicato nell'articolo 21, può ottenere dall'Osservatorio informazioni sui dati elencati nel secondo comma.

ART. 25.

(Direzione dell'Osservatorio permanente).

La direzione dell'Osservatorio previsto dall'articolo 24 è attribuito al dirigente generale preposto alla direzione centrale per la documentazione, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo precedente, all'Osservatorio è anche assegnato, in posizione di comando, personale fornito di particolare esperienza nel settore, proveniente dalle amministrazioni dello Stato.

ART. 26.

(Regolamento sulla organizzazione e funzionamento degli uffici della segreteria del Comitato e dell'Osservatorio).

Con apposito regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 21, detta norme intese a disciplinare:

1) l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato di cui all'articolo 21 nonché la dotazione del personale da assegnarsi, in posizione di comando, agli uffici di segreteria;

2) l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 24 nonché la dotazione di personale da destinarsi, in posizione di comando, all'Osservatorio stesso.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

L'onere per il funzionamento della segreteria del Comitato, ivi compreso il pagamento degli emolumenti spettanti al segretario generale ed agli esperti estranei all'amministrazione, nonché il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale comandato presso la segreteria del Comitato e presso l'Osservatorio permanente, è valutato in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 20.000 milioni annui per il 1986 e il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 28.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.